



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE D'APPELLO
di VENEZIA**

**Ufficio Esecuzioni Penali
SAN MARCO, 4041 - 30124 - VENEZIA**

P. n. 5410/11

Tel. 041 - 5217739-40-41 - Fax - 041 - 5217768

OGGETTO: *Detenzione Domiciliare Speciale (ex legge 199/2010) e sospensibilità dell' esecuzione nei confronti di condannati le cui istanze di misure alternative siano già state esaminate e respinte dal Tribunale di Sorveglianza.*

Al Signor Presidente del Tribunale di Sorveglianza di

VENEZIA

Ai Signori Procuratori della Repubblica del

DISTRETTO

Ai Signori Magistrati

SEDE

Con riferimento alla problematica di cui in oggetto che attiene, in sintesi, alla applicabilità dell' art. 656 comma VII° c.p.p. è opinione dello scrivente ufficio che la previa reiezione (o la declaratoria di inammissibilità) della istanza di misura alternativa da parte del Giudice penitenziario, non osti alla sospensione dell' esecuzione penale da parte del P.M., ove sussistano i presupposti per la detenzione domiciliare "cosiddetta" speciale, recentemente introdotta nell' ordinamento giuridico.

Invero, militano a favore di detta tesi:

- 1) la "ratio" della normativa (quale emerge anche dai lavori preparatori) che, pur avendo introdotto una nuova misura alternativa di carattere custodiale l' ha nettamente differenziata dalle altre già previste, nell' ottica di ridurre ulteriormente (attesa la grave situazione d' emergenza) la detenzione intramuraria per le pene brevi, sicché i casi di esclusione, in questa ottica, devono ritenersi solo quelli tassativamente enunciati nella legge;*
- 2) il carattere del tutto speciale di detta detenzione domiciliare, confermato da:*
 - a) la sua natura temporanea;*
 - b) la applicabilità anche d' ufficio;*
 - c) la procedura semplificata (a contraddittorio differito) prevista per la sua applicazione, come già avvenuto per l' indultino del 2003, del pari introdotto per fronteggiare l' emergenza carceraria;*

%

- 3) *il silenzio serbato sul punto in esame dal legislatore nonostante l'esplicito richiamo ad altri commi dell' art. 656 c.p.p.;*
- 4) *la natura di "lex specialis", come tale destinata a prevalere sulla legge generale, tanto più se, come nella specie, posteriore.*

Tale è l'attuale orientamento dello scrivente ufficio, peraltro suscettibile di mutamento in presenza di decisioni giurisdizionali di segno contrario e argomentate in modo convincente.

Venezia, 28/3/2011

L' AVVOCATO GENERALE

Gabriele Ferrari

II PROCURATORE GENERALE

Piero Calogero